

APPENDICE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
DI COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(presentata dalla Commissione al Consiglio, il 28 luglio 1964)

Il Consiglio della Comunità Economica Europea,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 7, 54, 63, 100 e 223;

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed in particolare il titolo IV, B, 1 di tale programma;

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ed in particolare il titolo V, C, e 1 di tale programma;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere dell'Assemblea;

Visto il parere del Comitato economico sociale;

Considerando che la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici, aggiudicati nei Paesi membri per conto dello Stato, degli enti locali territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico, non può essere effettuata senza il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

Considerando che tale coordinamento deve comunque rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno dei Paesi membri;

Considerando che il Consiglio dei Ministri, nella sua dichiarazione allegata ai programmi generali predetti, ha sottolineato la necessità di effettuare il coordinamento in questione in base ad alcuni principi relativi al divieto di prescrizioni tecniche discriminatorie, ad una sufficiente pubblicità degli appalti, all'elaborazione di criteri obbiettivi di parteci-

pazione ed all'instaurazione di una procedura che permetta di assicurare congiuntamente l'osservanza di tali principi;

Considerando che è necessario evitare che gli appalti di lavori degli organismi aventi la gestione delle ferrovie della Comunità siano sottoposti, a causa della diversità della loro natura giuridica, a dei regimi differenti e che, di conseguenza, in attesa di una direttiva speciale in materia, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le ferrovie gestite da organismi che non hanno personalità distinta da quella dello Stato;

Considerando che è comunque necessario prevedere dei casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate e che tali casi debbono essere espressamente limitati;

Considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare è inferiore a 60.000 unità di conto non sembrano suscettibili di interessare la concorrenza al livello comunitario e che pertanto è opportuno non applicare a tali appalti le misure di coordinamento;

Considerando che, per delle ragioni di carattere pratico, la pubblicità comunitaria non potrà concernere tutti gli appalti ai quali sono applicabili le misure di coordinamento, e che, di conseguenza, è opportuno prevedere, per il periodo transitorio, un'applicazione degressiva delle regole di pubblicità per gli appalti di un milione, 600.000 e 300.000 unità di conto;

Considerando che, in base all'art. 54, n. 3 b) del Trattato appare opportuna l'istituzione di un Comitato consultivo che assista la Commissione nell'esame dei problemi che potrebbero essere sollevati dall'esecuzione della presente direttiva nonché nella preparazione di future regolamentazioni comunitarie in materia di lavori pubblici, e che l'istituzione di un tale Comitato risponde, inoltre, ad un'espressa prescrizione della dichiarazione del Consiglio summenzionata,

Ha adottato la presente direttiva:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. a) Per appalto di lavori pubblici si intende un contratto concluso per iscritto tra l'imprenditore, da un lato, e, dall'altro, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera b) del presente articolo e che abbia per

oggetto la costruzione, la manutenzione o la demolizione di una delle opere di cui all'articolo 2 b) della « prima direttiva relativa alla partecipazione degli imprenditori all'aggiudicazione di opere immobiliari per conto dello Stato, degli enti locali territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico ».

b) Sono considerate amministrazioni aggiudicatrici nei sei Paesi membri lo Stato, gli enti locali territoriali e gli organismi enumerati nell'allegato della direttiva di cui alla lettera a).

c) Per gli appalti di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, salva l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

d) Il ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici è obbligatorio, salvo nei casi in cui la controprestazione dei lavori da eseguire non consiste soltanto nel prezzo ma nella concessione del diritto di esercizio dell'opera per un periodo determinato. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all'istituto della concessione. Quando il concessionario è una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera b), egli deve ricorrere, per i lavori da far eseguire a terzi, alle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici modificate in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

e) Non sono sottoposti alle disposizioni della presente direttiva gli appalti di lavori pubblici relativi alle ferrovie. La disciplina degli appalti di lavori stipulati dagli organismi che, nei sei Paesi membri, hanno la gestione delle ferrovie sarà oggetto di una direttiva speciale di coordinamento.

2. Secondo la presente direttiva:

a) il termine « imprenditore » dev'essere inteso nella sua più larga accezione e copre indistintamente le espressioni « imprenditore » in senso stretto, « impresa », « artigiano » ed il termine « società » ai sensi dell'art. 58 del Trattato di Roma;

b) l'imprenditore che ha presentato un'offerta è designato con l'espressione « offerente »; chi ha sollecitato un invito a partecipare ad una procedura ristretta, a seguito della pubblicità di cui all'art. 8, secondo comma, è designato con l'espressione « candidato ».

Articolo 2

1. Sono soggette alle regole comuni concernenti le procedure aperte previste dalla presente direttiva (art. da 6 a 10, 13, 14, 18, da 20 a 26,

28 e 29), le procedure nazionali secondo le quali ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta.

2. Sono soggette alle regole comuni concernenti le procedure ristrette previste dalla presente direttiva (art. da 6 a 9, da 11 a 13, 15, 16 e da 18 a 29) le procedure nazionali secondo le quali soltanto gli imprenditori invitati dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare offerte.

3. Gli appalti aggiudicati nei casi di cui all'art. 5 sono soggetti alle sole regole comuni degli art. 6, 7 e 17 ad eccezione di quelli attribuiti secondo la lettera j) dell'art. 5 ai quali tutte le regole comuni della presente direttiva sono applicabili, salvo quelle del Titolo III.

4. Gli appalti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo sono inoltre soggetti alle sole regole comuni degli articoli da 30 a 37 sul « Comitato consultivo per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ».

Articolo 3

Le regole previste nella presente direttiva, nonché le disposizioni di cui all'art. 5, sono applicate, secondo le condizioni stabilite nell'art. 2, agli appalti di lavori pubblici il cui valore di stima superi le 60.000 unità di conto (AME).

Non sono sottoposti alle regole comuni di pubblicità di cui agli articoli da 8 a 17 gli appalti il cui valore di stima è inferiore a:

— 1 milione di unità di conto (AME) per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965;

— 600.000 unità di conto (AME) per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967;

— 300.000 unità di conto (AME) dal 1° gennaio 1968.

La sospensione prevista all'art. 5 della direttiva di cui all'art. 1 n. 1 a) non comporta per gli Stati membri il diritto d'interrompere la pubblicità organizzata dal titolo III.

Le equivalenze fra i valori espressi in unità di conto ed i corrispondenti valori in moneta nazionale sono indicate nell'allegato.

Articolo 4

Per il calcolo degli importi di cui agli art. 3, 5 e 28, sono presi in considerazione, oltre agli importi degli appalti di lavori, anche i prezzi delle forniture destinate ad essere incorporate nelle opere e che hanno costituito oggetto di un contratto separato.

Articolo 5

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di lavori senza applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle di cui agli art. 6, 7 e 17:

a) qualora, in una procedura prevista dalla presente direttiva, precedentemente esperita, non siano state presentate delle offerte, non siano state fatte delle offerte regolari, o non siano state proposte che delle offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del Titolo IV;

b) per i lavori la cui esecuzione è esclusivamente riservata a coloro che detengono i brevetti, le licenze di invenzione o di perfezionamento ed i diritti esclusivi di importazione o d'uso concessi dal produttore, concernenti le tecniche di costruzione o le relative forniture o per quei lavori che non possono essere ottenuti che da un imprenditore o fornitore unico, stabilito o no sul territorio della Comunità;

c) nei casi in cui non esiste monopolio di diritto o di fatto, quando, a causa di necessità tecniche, l'esecuzione dei lavori non può notoriamente essere affidata che ad un imprenditore determinato, stabilito o no sul territorio della Comunità;

d) per la riparazione e la restaurazione di opere di carattere artistico, la cui esecuzione non può essere affidata che a degli artisti o tecnici di comprovata capacità, stabiliti o no sul territorio della Comunità;

e) per i lavori da effettuarsi a titolo di ricerca, di esperimento, di studio o di perfezionamento;

f) nella misura dello stretto necessario, quando l'urgenza imperiosa risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in causa non è compatibile con i termini richiesti dalle altre procedure;

g) quando l'oggetto del contratto riveste carattere di segretezza;

h) per i lavori complementari che non figurino nel progetto iniziale aggiudicato e nel primo contratto concluso e che diventino necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera come descritta in tali documenti, a condizione che l'attribuzione sia fatta all'imprenditore che esegue tale opera:

— quando tali lavori non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza inconvenienti importanti per l'amministrazione aggiudicatrice;

— e/o quando tali lavori, per quanto separabili dall'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

tuttavia l'ammontare complessivo degli appalti aggiudicabili in applicazione del disposto di cui sopra non può superare il 50% dell'ammontare iniziale del primo appalto;

i) in casi eccezionali, per i lavori la cui natura o l'alea che essi comportano non permettono in partenza una fissazione razionale dei prezzi e che debbono di conseguenza essere eseguiti contro rimborso delle spese e ciò limitatamente al solo periodo durante il quale tali condizioni persistono; le amministrazioni aggiudicatrici comunicano al Comitato consultivo i casi nei quali la presente disposizione è applicata;

j) durante il periodo transitorio, quando la formazione dei prezzi è di fatto sottratta al normale gioco della concorrenza comunitaria e a condizione di consultare un numero di imprenditori degli altri Stati membri non inferiore a un terzo del totale degli imprenditori consultati. Tuttavia, nel presente caso, gli imprenditori consultati debbono rispondere ai criteri di selezione stabiliti nel cap. 1 del titolo IV della presente direttiva, e l'attribuzione dell'appalto è effettuata conformemente alle regole del cap. 2 dello stesso titolo. Gli Stati membri comunicano al Comitato consultivo i casi nei quali la presente disposizione è applicata.

Prima della fine del mese di marzo di ogni anno, gli Stati membri inviano al Comitato consultivo un prospetto dal quale risultino il numero e l'ammontare degli appalti aggiudicati, nel corso dell'anno precedente, conformemente alle lettere da a) a i). Per quanto possibile gli appalti sono ripartiti sulla base di ognuna di tali lettere.

Tale obbligazione è stabilita per gli appalti il cui ammontare sia superiore ad un milione di unità di conto (AME) per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965, a 600.000 unità di conto (AME) per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967 ed a 300.000 unità di conto (AME) dal 1° gennaio 1968.

TITOLO II

REGOLE COMUNI IN MATERIA DI PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 6

Ai termini della presente direttiva, le prescrizioni tecniche in materia di appalti di lavori pubblici comprendono l'insieme delle prescrizioni, menzionate in linea di massima dai capitolati generali e speciali d'onori, che permettono di caratterizzare oggettivamente un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura (soprattutto qualità, « perfor-

mances ») in modo che tale lavoro, materiale, prodotto o fornitura risponda all'uso al quale è destinato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Tali prescrizioni tecniche comprendono tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di ricezione delle opere o degli elementi e materiali costitutivi di queste. Esse concernono egualmente le tecniche e i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che il committente può richiedere, mediante regolamentazione generale o particolare, relativamente alle opere terminate ed ai materiali o elementi costituenti tali opere.

Se un progetto elaborato sulla base di una regolamentazione di calcolo delle opere diversa da quella in vigore nel paese aggiudicatore ma compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onori risulta fra i progetti suscettibili d'essere presi in considerazione, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad esaminare tale progetto alla luce delle giustificazioni e chiarimenti forniti dall'offerente.

Articolo 7

Le prescrizioni tecniche di cui all'art. 6 non debbono presentare o determinare alcun effetto discriminatorio.

Il divieto di cui al precedente comma concerne tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di carattere discriminatorio costituenti restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 60 primo comma del Trattato e del Titolo III del « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi », nonché le discriminazioni fatte in sede di aggiudicazione di un contratto particolare e previste di regola dal relativo capitolato speciale d'onori. Relativamente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di carattere discriminatorio costituenti ostacolo all'importazione delle merci, è fatta salva l'applicazione degli art. 31, 32, comma 1° e 33 n. 7.

È considerata in particolare discriminatoria ai sensi della presente direttiva ogni disposizione tecnica che abbia per effetto di favorire direttamente o indirettamente una o più imprese a danno delle imprese degli altri Stati della Comunità o di eliminare una di queste ultime.

Debbono soprattutto essere considerate discriminatorie le prescrizioni tecniche che comportino, senza che ciò sia giustificato dall'oggetto del contratto:

1) la menzione della marca di un prodotto, apparecchio o materiale determinato o della società fabbricante o che ne faccia commercio, anche

se tale marca è seguita dalle parole: « ...o simile », « ...o equivalente », o semplicemente suggerita dalle descrizioni di cataloghi o prospetti;

2) le indicazioni di brevetti, tipi, generi, modelli, procedimenti, o il riferimento a oggetti già incorporati nelle opere, o a cataloghi, o ancora ogni circonlocuzione che possa costituire una indicazione in relazione ad una fabbricazione o provenienza determinata;

3) la designazione del luogo di provenienza, di sfruttamento, di estrazione, di fabbricazione o di produzione;

4) l'indicazione delle caratteristiche o modalità tecniche ecc., stabilite in maniera tale da favorire o eliminare, *a priori*, una fabbricazione o una provenienza determinata.

Se esistono delle norme comunitarie o delle precise regole di equivalenza, i capitolati generali o speciali di oneri devono riferirvisi. In caso contrario, la definizione delle prescrizioni tecniche figura nei capitolati generali e speciali d'oneri e documenti allegati, insieme alla descrizione dei metodi di prova, di controllo, di recezione e di calcolo, salvo casi eccezionali giustificati dalla natura particolare dell'opera.

Non sussiste discriminazione quando delle norme nazionali sono adottate a titolo di prescrizioni tecniche, a meno che non esistano in materia le norme comunitarie o le regole di equivalenza di cui al comma precedente.

TITOLO III REGOLE COMUNI DI PUBBLICITÀ

Articolo 8

La pubblicità prevista dalla presente direttiva ha per fine di organizzare la più larga concorrenza possibile sia nel caso delle procedure aperte che in quello delle procedure ristrette. A tale effetto, gli appalti che le amministrazioni aggiudicatrici si propongono di aggiudicare vengono portati a conoscenza degli imprenditori dei vari Paesi membri.

In particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere agli imprenditori degli Stati membri di manifestare il loro interesse agli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte.

Articolo 9

Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto di lavori pubblici a mezzo di procedura aperta o di procedura ristretta, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

Tale bando è spedito alla Commissione della C E E e pubblicato per esteso mediante inserzione nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » nelle lingue ufficiali delle Comunità; fa prova il testo in lingua originale.

Nella procedura accelerata di cui all'art. 12, il bando di gara è pubblicato, soltanto nella lingua originale, nelle quattro edizioni della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ».

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica il bando di gara di cui ai precedenti commi non oltre 10 giorni dalla data di spedizione e, nel caso di procedura accelerata previsto all'art. 12, non oltre 6 giorni dalla data di spedizione.

La pubblicazione nei giornali ufficiali o, in mancanza di questi, negli organi specializzati del paese aggiudicatore non deve aver luogo prima della data di spedizione di cui sopra, che deve essere menzionata nel bando di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di provare la data di spedizione di tale bando.

Articolo 10

Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte è fissato dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a 35 giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Le indicazioni complementari eventualmente richieste devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte non possono essere fatte che a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onori, o ancora se degli studi complessi siano necessari, il termine di ricezione non deve essere inferiore a 49 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

Articolo 11

Nelle procedure ristrette, il termine di ricezione delle domande di partecipazione è stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano per iscritto simultaneamente i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte; il termine relativo a tale invito è lasciato alla scelta dell'organismo aggiudicatore.

A partire dalla data di spedizione della lettera d'invito, il termine di ricezione delle offerte è stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore ai 21 giorni. Le indicazioni complementari eventualmente richieste devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte non possono essere fatte che a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'onori, o ancora se degli studi complessi siano necessari, il termine di ricezione delle offerte non è inferiore a 35 giorni.

Articolo 12

Nei casi nei quali l'urgenza renda praticamente inidonei i termini previsti all'articolo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare i seguenti termini ridotti:

- almeno 12 giorni dalla data di spedizione del bando di gara per la ricezione delle domande di partecipazione,
- almeno 8 giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte.

Le indicazioni complementari eventualmente richieste devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre 4 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Il termine dell'invito a presentare l'offerta è lasciato alla scelta dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare l'offerta possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telex e per telefono.

Articolo 13

Il bando di gara pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » contiene tutte le informazioni necessarie agli imprenditori per farsi un'idea esatta della prestazione da fornire e delle relative condizioni.

Il bando pubblicato nei giornali ufficiali nazionali o, in mancanza di questi, negli organi specializzati, non contiene indicazioni diverse da quelle pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ».

Articolo 14

Nelle procedure aperte, il bando di gara specifica almeno:

- a) la sua data di spedizione alla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee »;

- b) la procedura di aggiudicazione prescelta;
- c) il luogo di esecuzione, la natura e la portata delle prestazioni e le caratteristiche generali dell'opera; qualora il contratto sia diviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme; se si tratta di contratti aventi per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, l'elaborazione di un progetto, soltanto le indicazioni destinate a permettere agli imprenditori di venire a conoscenza dell'oggetto del contratto e di presentare delle proposte corrispondenti a tale oggetto;
- d) il termine di esecuzione eventualmente stabilito;
- e) l'indirizzo del servizio che aggiudica il contratto;
- f) l'indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti il capitolato speciale d'onere e i documenti complementari nonché il termine massimo per avanzare tale domanda e l'indicazione dell'ammontare e della modalità di versamento della somma eventualmente necessaria per ottenere tali documenti;
- g) l'indirizzo del servizio tenuto a fornire le indicazioni complementari sui capitolati d'onere sui lavori nonché il giorno e l'ora nei quali tali indicazioni possono essere richieste;
- h) il termine massimo entro il quale debbono essere presentate le offerte e i documenti allegati relativi alla descrizione tecnica di queste, l'indirizzo al quale tali documenti debbono essere trasmessi e la o le lingue nelle quali essi debbono essere redatti;
- i) la documentazione da aggiungere all'offerta al fine della valutazione della qualificazione tecnica ed economica dell'offerente ai sensi degli art. da 20 a 26;
- j) chi è ammesso ad assistere all'apertura delle offerte, nonché la data e il luogo di tale apertura;
- k) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra garanzia, eventualmente richiesta, sotto qualsiasi forma, dall'amministrazione;
- l) le modalità di finanziamento e di pagamento della prestazione e/o i riferimenti ai testi che le prescrivono;
- m) le condizioni formali di ammissibilità dell'offerta o i riferimenti ai testi che le prescrivono;
- n) se i gruppi d'impresе debbono, per poter presentare un'offerta, rivestire una determinata forma giuridica;
- o) i criteri di attribuzione del contratto, ai sensi dell'art. 28;
- p) il periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

Articolo 15

Nelle procedure ristrette, il bando di gara specifica almeno:

- a) le indicazioni di cui all'art. 14, lettere a), b), c), d), e), n) e o);
- b) il termine massimo entro il quale le domande di partecipazione debbono essere presentate, l'indirizzo al quale tali domande devono essere inviate e la o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte;
- c) il termine massimo entro il quale gli inviti a presentare le offerte saranno inviati dal servizio aggiudicatore;
- d) le indicazioni, da includere nella domanda di partecipazione sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, che permettano di valutare la qualificazione tecnica ed economica del candidato ai sensi degli articoli da 20 a 27.

Articolo 16

Nelle procedure ristrette, l'invito a presentare l'offerta specifica almeno:

- a) le indicazioni di cui all'art. 14, lettere f), g), h), j), k), l), m) e p);
- b) un riferimento al bando di gara di cui all'art. 15;
- c) i documenti da presentare eventualmente a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato ai sensi dell'art. 5 d).

Articolo 17

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di pubblicare nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » bandi di gara concernenti gli appalti di lavori pubblici che non sono soggetti alla pubblicazione obbligatoria prevista dalla presente direttiva, a condizione che l'ammontare di tali appalti non sia inferiore a 60.000 unità di conto.

TITOLO IV

REGOLE COMUNI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 18

I criteri di partecipazione comprendono i criteri di selezione qualitativa degli imprenditori e i criteri di attribuzione del contratto.

L'accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in virtù dell'art. 20, è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 23 a 26 e l'attribuzione del contratto è fatta sulla base dei criteri di attribuzione previsti al capitolo II del presente titolo.

Articolo 19

Nelle procedure ristrette ai sensi dell'art. 2, n. 2, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, fra i candidati che presentano le qualificazioni richieste dagli articoli da 20 a 26, quelli che esse inviteranno a presentare un'offerta.

In sede di esame dei casi particolari da parte del Comitato consultivo è stabilita una presunzione di non discriminazione in ragione della nazionalità se il numero dei candidati degli altri Stati membri invitati a presentare l'offerta non è inferiore al terzo numero totale dei candidati invitati.

Nel caso in cui il numero degli imprenditori degli altri Stati membri che rispondono alle condizioni di cui agli articoli da 20 a 26 sia insufficiente, le amministrazioni aggiudicatrici possono invocare la presunzione soltanto se incitano tali candidati a presentare l'offerta.

CAPITOLO I

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 20

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di controllo preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di regolamento giudiziario, di concordato preventivo, oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

c) nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;

d) che, in materia professionale, abbia commesso un'infrazione, un errore grave o abbia dato prova di malafede, constatati mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

e) in caso di mancanza importante ed attuale concernente il pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo la regolamentazione del paese dove egli è stabilito e del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) che si sia reso colpevole di false dichiarazioni relativamente alle informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

L'imprenditore presenta un certificato rilasciato dall'autorità competente o, quando la legislazione nazionale non lo consente, una dichiarazione attestante che egli non si trova nelle situazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*.

Se un imprenditore versa in una delle situazioni di cui alle lettere *a)* o *b)* può essere richiesta, per la sua eventuale partecipazione all'appalto, una dichiarazione attestante con precisione la situazione finanziaria dell'impresa e la possibilità che gli resta di effettuare regolarmente i lavori.

Articolo 21

L'amministrazione aggiudicatrice che esclude un imprenditore in base all'art. 20 ne informa il Comitato consultivo.

Quando l'imprenditore interessato ne fa domanda, l'amministrazione aggiudicatrice lo informa delle ragioni che ne motivano l'esclusione se queste rientrano nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 20.

Articolo 22

Ogni imprenditore che voglia partecipare ad un appalto di lavori pubblici può essere invitato a dichiarare la sua iscrizione sul registro professionale del paese della Comunità dove è stabilito: per la Germania il « Handelsregister » e il « Handwerksrolle », per il Belgio il « Registre du Commerce », o il « Handelsregister », per la Francia il « Registre du Commerce », per l'Italia il « Registro della Camera di commercio, industria ed agricoltura », per il Lussemburgo il « Registre du Commerce » e il « Rôle de la Chambre des Métiers », per i Paesi Bassi il « Handelsregister ».

Articolo 23

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore è data:

a) mediante idonee referenze bancarie;

b) mediante presentazione dei bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione è prescritta dalla legislazione in materia di società del paese dove l'imprenditore è stabilito;

c) mediante una dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito quali referenze, tra quelle sopra menzionate, debbono essere fornite.

In mancanza dei precedenti mezzi di prova, l'imprenditore può essere ammesso a dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento.

Articolo 24

La dimostrazione delle capacità tecniche dell'imprenditore e delle persone od organi di cui alla lettera e) può essere data:

a) mediante titoli di studio e professionali dei funzionari tecnici dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili tecnici della condotta dei lavori;

b) mediante certificati attestanti i lavori eseguiti e/o diretti durante gli ultimi cinque anni, il relativo ammontare, il tempo e il luogo della esecuzione e se tali lavori siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito:

— se si tratta di lavori eseguiti e/o diretti per conto di amministrazioni o enti pubblici, il certificato è rilasciato o vistato dall'autorità competente; esso è rilasciato all'imprenditore o, quando l'autorità competente non ritenga di consegnarlo direttamente a quest'ultimo, viene da essa inviato, su richiesta dell'imprenditore, alle autorità pubbliche interessate degli altri Paesi membri;

— se trattasi di lavori eseguiti e/o diretti per conto di privati, il certificato deve essere rilasciato, se possibile, dal committente, e/o, eventualmente, dal direttore dei lavori; in quest'ultimo caso il certificato è confermato dal committente;

c) mediante una dichiarazione dalla quale risultino le attrezzature, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore può disporre per l'esecuzione dell'opera in questione;

d) mediante una dichiarazione dalla quale risulti il numero medio annuo degli impiegati e dirigenti dell'impresa, con riferimento agli ultimi tre anni;

e) mediante una dichiarazione indicante i tecnici e gli uffici di studio e coordinamento, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici impongono all'imprenditore di avvalersene o se l'imprenditore conta di ricorrervi.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito quali referenze, tra quelle sopra menzionate, devono essere presentate.

Articolo 25

1. I Paesi membri che hanno delle liste ufficiali di imprenditori devono, all'entrata in vigore della direttiva, rivedere tali liste in base agli articoli 20, lettere da *a)* a *d)*, e da 22 a 24.

2. Gli imprenditori iscritti nelle liste possono presentare, per ogni appalto, all'amministrazione aggiudicatrice un certificato di iscrizione rilasciato dall'autorità competente.

3. L'iscrizione, certificata dalle autorità competenti, in una lista nazionale ufficiale costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri, una presunzione di accettazione dell'imprenditore per i lavori corrispondenti alla sua categoria, ai sensi degli articoli 20, lettere *a)*, *b)* *c)*, *d)* e *f)* e da 22 a 24.

I dati risultanti dall'iscrizione sulle liste ufficiali non possono essere messi in dubbio. Tuttavia, per ogni appalto, può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

Le precedenti disposizioni sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Paesi membri soltanto agli imprenditori stabiliti nel paese che ha una lista ufficiale.

4. Per l'iscrizione degli imprenditori stranieri su tale lista non possono essere richieste altre prove o dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali né, in ogni caso, diverse da quelle previste dagli articoli 20 e da 22 a 24.

5. I Paesi membri che hanno delle liste ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri Paesi membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione devono essere presentate.

Articolo 26

Le amministrazioni aggiudicatrici determinano l'entità delle referenze che devono essere presentate dall'imprenditore, ai sensi degli articoli 20, ultimo comma, e da 22 a 25, in funzione della natura, dell'importanza e dell'ammontare dei lavori da eseguire e tenendo conto delle modalità di finanziamento e di pagamento stabilite in conformità agli articoli 14 e 16.

Articolo 27

Nella prima fase delle procedure ristrette, i candidati rispondono alle esigenze poste dagli art. 20 e da 22 a 25 a mezzo di semplici dichiarazioni.

I documenti da esibire a prova delle dichiarazioni di cui sopra, possono essere richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici soltanto al momento della presentazione delle offerte, salvo l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 20.

CAPITOLO II

Criteri di attribuzione del contratto

Articolo 28

I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per attribuire il contratto sono:

- sia unicamente il prezzo più basso;
- sia diversi criteri variabili a seconda dell'appalto di cui trattasi, quali prezzo, spese di trasporto, termine di esecuzione, costo di utilizzazione, rendimento o, per i contratti aventi per oggetto l'elaborazione di progetti o che permettano o autorizzino delle varianti, il valore tecnico.

Quando più criteri di attribuzione sono utilizzati, l'amministrazione aggiudicatrice li menziona, nel bando di gara, ogni volta che ciò sia possibile, nell'ordine decrescente d'importanza che essa attribuisce a tali criteri. L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre contrassegnare tali criteri con un coefficiente destinato a tradurre in cifre, con precisione, tale importanza.

Durante il periodo transitorio, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere al criterio del prezzo medio, calcolato secondo le regole nazionali in vigore, per gli appalti il cui ammontare di stima sia inferiore a un milione di unità di conto (AME) per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965, a 600.000 unità di conto (AME) per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967 e a 300.000 unità di conto (AME) dal 1° gennaio 1968 al termine del periodo transitorio.

Articolo 29

1. Le condizioni di finanziamento quali gli anticipi, acconti, modalità di pagamento, sono indicate con precisione per ogni appalto, conformemente agli articoli 14 b) e 16 a). L'amministrazione aggiudicatrice si attiene strettamente alle condizioni così stabilite e non può prendere in considerazione alcuna altra modalità di finanziamento per l'aggiudicazione del contratto.

2. Quando i lavori comportano delle forniture fatte dall'imprenditore, i capitolati speciali d'onere o il « preventivo del contratto »

precisano, se necessario, che i prezzi non comprendono le spese di trasporto.

3. Quando il termine di esecuzione menzionato nel bando di gara vale anche come criterio di attribuzione, i capitolati speciali d'oneri o i « preventivi del contratto » precisano le modalità di utilizzazione di tale criterio.

I capitolati speciali d'oneri o i « preventivi del contratto » precisano inoltre se e in quale proporzione delle penalità saranno applicate o dei premi saranno corrisposti in caso, rispettivamente, di ritardo o di anticipo dell'esecuzione dei lavori sul termine fissato nel contratto.

4. I capitolati speciali d'oneri o « i preventivi del contratto » precisano le qualità specifiche secondo le quali sarà valutato il valore tecnico delle opere oggetto dell'appalto nei casi in cui, ai sensi dell'art. 28, comma 1, è possibile ricorrere a tale criterio.

TITOLO V

RUOLO DELLA COMMISSIONE - COMITATO CONSULTIVO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

Articolo 30

È istituito un Comitato consultivo con l'incarico di assistere la Commissione della Comunità Economica Europea nell'esame delle contestazioni e dei problemi sollevati dall'applicazione delle misure adottate dagli Stati membri in esecuzione delle direttive per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di lavori pubblici e per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. A tal riguardo, il Comitato consultivo è incaricato in particolare:

a) di presentare alla Commissione dei pareri sui casi particolari che gli sono sottoposti dalla Commissione stessa o da uno dei membri del Comitato in relazione all'esecuzione delle direttive ed all'applicazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazioni concernenti la partecipazione dei cittadini e delle società degli Stati membri ai lavori delle autorità pubbliche nonché delle persone giuridiche di diritto pubblico di uno Stato membro;

b) di studiare, alla luce dell'applicazione di queste direttive, la opportunità di disposizioni complementari o di eventuali modifiche.

Articolo 31

Gli Stati membri sono tenuti a dare, su richiesta del Presidente del Comitato, tutte le informazioni utili all'adempimento degli incarichi affidati al Comitato stesso.

Articolo 32

I membri del Comitato sono dei funzionari designati dagli Stati membri in ragione di un membro titolare e di un membro supplente per ogni paese. Il membro supplente ha facoltà di partecipare a tutte le sedute.

I membri del Comitato possono farsi assistere da altri funzionari in qualità di esperti.

Il Comitato può consultare qualsiasi persona, qualora lo giudichi utile ai fini dell'esame di casi particolari.

La Commissione provvede per il trasferimento ed il soggiorno dei membri titolari e supplenti.

Gli Stati membri provvedono per il trasferimento e il soggiorno degli esperti e delle persone consultate.

Articolo 33

Il Comitato è presieduto da un funzionario della Commissione della Comunità Economica Europea.

Il Presidente non partecipa al voto. Egli può farsi assistere da consulenti tecnici.

I lavori di segreteria sono disimpegnati dai servizi della Commissione.

Articolo 34

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'art. 214 del Trattato, i membri del Comitato, gli esperti, i funzionari della Commissione ed i consulenti tecnici sono tenuti ad osservare il segreto sulle deliberazioni del Comitato in questione.

Articolo 35

Il Comitato è convocato dal suo Presidente, su iniziativa di questo ultimo oppure su richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 36

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei membri. Ogni membro, ed in sua assenza il membro supplente, dispone di un voto.

I pareri devono essere motivati; essi sono formulati a maggioranza assoluta dei voti; se la minoranza lo richiede, essi sono accompagnati da una nota concernente le opinioni espresse dalla minoranza stessa.

Articolo 37

In quanto necessario, il Comitato adotta il suo regolamento interno.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Per i due ultimi periodi, di cui all'art. 3, secondo comma, precedenti la fine del periodo transitorio, le limitazioni quantitative fissate per la applicazione delle regole comuni di pubblicità sono suscettibili di revisione sei mesi prima della rispettiva applicazione.

I termini di cui agli articoli 10, 11 e 12 possono formare oggetto di revisione dal 1° luglio 1965.

I casi previsti all'art. 5, lettera f) e all'ultimo comma dell'art. 28 saranno sottoposti a revisione alla fine del periodo transitorio.

Articolo 39

Per adattare le procedure nazionali alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative a ciò necessarie in un termine di sei mesi dalla notificazione della direttiva e ne informano tempestivamente la Commissione.

Articolo 40

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni ulteriore progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi vogliono adottare in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Articolo 41

Il testo dell'allegato costituisce parte integrante della presente direttiva.

Articolo 42

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Categorie per ammontare degli appalti ai quali saranno applicate le misure di coordinamento previste dalla direttiva in materia di appalti di lavori pubblici.

1. — Equivalenze tra unità di conto (AME) e divise nazionali
(Parità del Fondo monetario internazionale).

Unità di conto (AME)	Franco belga o Franco lussemburghese	Marco tedesco	Franco francese (nuovo)	Lira italiana	Fiorino
1	50	4	4,93706	625	3,62
60.000	3.000.000	240.000	296.223,6	37.500.000	217.200
300.000	15.000.000	1.200.000	1.481.118	187.500.000	1.086.000
600.000	30.000.000	2.400.000	2.962.236	375.000.000	2.172.000
1.000.000	50.000.000	4.000.000	4.937.060	625.000.000	3.620.000

2. — Equivalenze adottate per l'applicazione della direttiva
(cifra arrotondata).

Unità di conto (AME)	Franco belga o Franco lussemburghese	Marco tedesco	Franco francese (nuovo)	Lira italiana	Fiorino
1	50	4	4,93706	625	3,62
60.000	3.000.000	240.000	300.000	40.000.000	250.002
300.000	15.000.000	1.200.000	1.500.000	200.000.000	1.000.000
600.000	30.000.000	2.400.000	3.000.000	400.000.000	2.000.000
1.000.000	50.000.000	4.000.000	5.000.000	600.000.000	3.500.000

N. B. — La presente monografia è stata presentata alla Commissione d'inchiesta nel maggio 1962 e integrata nel gennaio 1965.

PAGINA BIANCA